


REGISTRAZIONE PROTOCOLLO

--



Soresina, _____

All'Ill.mo sig.

SINDACO

del Comune di
26015 **SORESINA (CR)**
Ufficio Tecnico Comunale

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA'

Pratica Edilizia n° _____

Permesso di Costruire n° _____ del _____

DIA presentata il _____ prot. _____

Ai sensi dell'art. 25, comma 4 del D.P.R. 380 del 06.06.2001, come modificato col D. Lgs. 301 del 27.12.2002, trascorsi **30 giorni** dalla data di presentazione della presente domanda, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere ASL di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) del DPR 380/2001.

In caso di autocertificazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di **60 giorni**.

Il sottoscritto _____,

TITOLARE del Permesso di Costruire / DIA di cui all'oggetto, nonchè delle successive Varianti:

P.E. n° _____, protocollo n° _____ del _____ e

P.E. n° _____, protocollo n° _____ del _____,

P.E. n° _____, protocollo n° _____ del _____,

relative ai lavori di _____

_____ eseguiti in SORESINA, via _____ n° _____,

DICHIARA

- che i lavori sono definitivamente ultimati in data _____ e che le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di Permesso / DIA sono state adempiute nei modi e termini previsti, come risulta dalla allegata documentazione

CHIEDE

il certificato di agibilità per la suddetta costruzione ai sensi dell'art. 221 e 226 del T.U.L.S.S., approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265 e artt. 24 e 25 del DPR 380 del 06.06.2001 come modificato col D.Lgs. 301 del 27.12.2002.

Si allega alla presente:

- Copia della dichiarazione con l'attestazione dell'avvenuta presentazione all'Ufficio del Territorio dell'iscrizione al catasto dell'immobile sopra citato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/2002;
- Certificato di collaudo statico delle opere strutturali di cui all'art. 67 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/2002, o dichiarazione sostitutiva del Direttore dei lavori che le opere non rientrano nei dettami previsti dall'art. 65 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/2002;
- Dichiarazione del richiedente il certificato di agibilità che certifica la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/2002;
- Dichiarazione di conformità e/o certificato di collaudo degli impianti elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento, gas metano, sollevamento, antincendio ai sensi degli artt. 111-113-126-127 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/2002 (ex Legge 46/1990);
- Certificato di prevenzione incendi di cui alla normativa vigente (Legge 966/1965) secondo le procedure e le modalità di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 e al D.M. 4 maggio 1998 oppure ricevuta, rilasciata dal Comando Provinciale di Cremona dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5 del D.P.R. 37/1998 ove attestati la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato ed il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio, ovvero dichiarazione di attività non soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco sottoscritta dall'avente titolo;
- Dichiarazione di conformità alle opere realizzate rispetto alla documentazione presentata in riferimento al contenimento energetico di cui alla Legge 10/1991 ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/2002
- Dichiarazione redatta da tecnico abilitato, con la quale si attesti che le opere eseguite sono state realizzate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 77 - 82 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/2002 (ex Legge 13/1989)
- Certificato di regolare esecuzione a firma dell'impresa costruttrice, del direttore dei lavori e del titolare del Permesso di Costruire / DIA;
- Parere igienico-sanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/2002; rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, ovvero
- autocertificazione, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs n° 301/2002, circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazione tecnico-professionale.
-
-

Il Tecnico:

Il Richiedente:

D.P.R. 380 del 06.06.2001 come modificato dal D.Lgs. 301 del 27.12.2002

Titolo III – Agibilità degli edifici – Capo I

art. 24.

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
 - a. nuove costruzioni
 - b. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali,
 - c. interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la Denuncia Inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della somma amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila (da € 77,47 a € 464,81).
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del regio-decreto 13.04.1939 n° 652, e successive modifiche ed integrazioni.

art. 25.

1. Entro 15 giorni dall'ultimazione lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'art. 2, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda per il rilascio del certificato di agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
 - a. richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
 - b. dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera al progetto approvato, nonchè in ordine all'avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
 - c. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici ad uso civile alle prescrizioni di cui agli art. 113 e 127, nonchè all'art. 1 della Legge 09.01.1991 n° 10, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli artt. 111 e 126 del presente testo unico.
- 2) Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 07.08.1990 n° 241.
- 3) Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
 - a. certificato di collaudo statico di cui all'art. 67;
 - b. certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'art. 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV parte II;
 - c. la documentazione indicata al comma 1);
 - d. dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 77, nonchè all'art. 82.
- 4) Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere ASL di cui all'art. 5, comma 3 lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni.
- 5) Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.